



Circolare per il Cliente 20 novembre 2018

IN BREVE

- Il Garante privacy boccia la fattura elettronica
- Fattura elettronica: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
- Acconti in scadenza al 30 novembre 2018
- Comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA in scadenza al 30 novembre 2018
- Fattura elettronica: novità istruzioni e modelli per le deleghe
- In dirittura d'arrivo il Codice dell'insolvenza (riforma delle procedure fallimentari)
- Fattura elettronica: accesso al portale Fatture e Corrispettivi per la registrazione dell'indirizzo telematico
- Il regime forfettario del 2019
- Nuovo Gruppo IVA
- I chiarimenti dall'Agenzia Entrate su Ecobonus e cessione del credito
- Falsi messaggi SMS sull'arrivo di una "raccomandata digitale"

APPROFONDIMENTI

- Nuovi chiarimenti dell'Agenzia Entrate sulla fattura elettronica
- Deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica: pronte le istruzioni e i modelli

PRINCIPALI SCADENZE

IN BREVE

PRIVACY

Il Garante privacy bocchia la fattura elettronica

Garante privacy, Provvedimento 15 novembre 2018, n. 481

Con il Provvedimento n. 481 del 15 novembre 2018, indirizzato all'Agenzia delle Entrate, il Garante della privacy ha espresso parere negativo in merito alla fattura elettronica, obbligatoria dal 1° gennaio 2019, nella formulazione attualmente prevista, sottolineando criticità relative al trattamento dei dati personali. "Un trattamento sistematico, generalizzato e di dettaglio di dati personali su larga scala" - si è espresso il Garante - il quale risulta essere "sproporzionato rispetto all'obiettivo di interesse pubblico, pur legittimo".

Le principali criticità evidenziate dal Garante riguardano:

- la fase di **archiviazione dei dati**, che interesserà non solo i dati obbligatori a fini fiscali ma anche informazioni di dettaglio sui beni e servizi acquistati, relative quindi alle abitudini ed alle tipologie di consumo, fino ad arrivare a descrizioni di prestazioni sanitarie o legali;
- l'**incarico agli intermediari**, delegabili dal contribuente per la trasmissione, la ricezione e la conservazione delle fatture elettroniche. In alcuni casi, infatti, l'operatore si troverà a gestire una moltitudine di dati personali, con relativo aumento del rischio durante la gestione delle fatture;
- la sicurezza circa la **fase di trasmissione attraverso il SDI** e gli ulteriori servizi offerti dall'Agenzia vista la mancanza di una cifratura per la fattura elettronica.

IVA, ADEMPIMENTI

Fattura elettronica: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

In data 12 novembre 2018 si è tenuto un Videoforum che ha visto la partecipazione di rappresentanti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili e del Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro e dell'Agenzia Entrate. In tale occasione sono stati forniti alcuni importanti chiarimenti in tema di fatturazione elettronica, in risposta a quesiti che risultavano ancora irrisolti.

L'Agenzia ha chiarito, tra l'altro, che **ai fini della detrazione IVA, occorre essere in possesso di una fattura valida, e quindi di una fattura elettronica regolarmente transitata tramite il SdI**. Diversamente (ad esempio se la fattura è stata emessa erroneamente in cartaceo) la detrazione IVA è sanzionabile;

Vedi l'Approfondimento

VERSAMENTI

Acconti in scadenza al 30 novembre 2018

In prossimità della scadenza vi ricordiamo che **venerdì 30 novembre 2018** andrà versata la seconda rata d'acconto per il 2018 relativa a:

- imposte sui redditi (**IRPEF ed IRES**);
- **IRAP**;
- **IVIE e IVAFE**;
- **Cedolare secca sulle locazioni**;
- **Contributi Inps** per commercianti, artigiani e iscritti alla gestione separata.

Il secondo acconto è generalmente dovuto dalle persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati che hanno presentato la dichiarazione Modello Redditi 2018 e dai soggetti IRES tenuti al Modello Redditi 2018 per i quali tale mese è l'undicesimo dell'esercizio sociale.

La scadenza di novembre **non interessa le addizionali IRPEF** poiché:

- per l'addizionale comunale IRPEF l'acconto va versato entro il termine di versamento del saldo IRPEF;
- per l'addizionale regionale non sono dovuti acconti.

L'acconto IRPEF è dovuto **se l'imposta dichiarata** in quell'anno (riferita, quindi, all'anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta, e delle ritenute, **è superiore a 51,65 euro**.

Deve essere versato in una o due rate, a seconda dell'importo:

- **unico versamento**, entro il 30 novembre, se l'acconto complessivo non supera 257,52 euro;
- **due rate**, se l'acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 30 giugno (insieme al saldo), la seconda, il restante 60%, entro il 30 novembre.

Anche **l'acconto IRES** deve essere versato in una o due rate, a seconda dell'importo:

- **unico versamento**, entro il 30 novembre, se l'acconto complessivo non supera 257,52 euro;
- **due rate**, se l'acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il termine previsto per il pagamento del saldo, la seconda, il restante 60%, entro l'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

L'acconto IRAP, ai sensi dell'art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997, è corrisposto secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

IVA, ADEMPIMENTI

Comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA in scadenza al 30 novembre 2018

Scade il prossimo **venerdì 30 novembre** il termine per inviare le Comunicazioni trimestrali dei dati IVA relativi al III trimestre 2018 (sia nel caso in cui l'imposta sia liquidata mensilmente che trimestralmente).

La Comunicazione (LiPe) deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

Qualora entro la scadenza vengano presentate più comunicazioni, l'ultima sostituisce le precedenti.

L'omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la **sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro**.

IVA, ADEMPIMENTI

Fattura elettronica: novità istruzioni e modelli per le deleghe

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 5 novembre 2018, n. 291241

Con il provvedimento n. 291241 del 5 novembre 2018, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i moduli per il conferimento/revoca delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica e le relative istruzioni. È stato altresì approvato il modulo per il conferimento/revoca delle deleghe all'utilizzo del Cassetto fiscale delegato.

Con la presentazione del modulo relativo alle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica è possibile delegare i seguenti servizi:

- **Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche** o dei loro duplicati informatici, servizio delegabile esclusivamente a favore degli intermediari;
- **Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA**, servizio delegabile esclusivamente a favore degli intermediari;
- **Registrazione dell'indirizzo telematico**, servizio delegabile esclusivamente a favore degli intermediari;

- **Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche**, servizio delegabile anche a favore di soggetti diversi dagli intermediari;
- **Accreditamento e censimento dispositivi**, servizio delegabile anche a favore di soggetti diversi dagli intermediari.

Vedi l'Approfondimento

PROCEDURE CONCORSUALI

In dirittura d'arrivo il Codice dell'insolvenza (riforma delle procedure fallimentari)

Il Ministero della Giustizia ha licenziato lo schema del Decreto Legislativo recante Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge n. 155 del 2017.

Si segnala in particolare che una delle norme che entreranno in vigore subito è quello riferito alla "**Nomina degli organi di controllo**" che, con riferimento alle **società a responsabilità limitata**, prevede quanto segue: *"La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:*

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;*
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;*
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:*
 - 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;**
 - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;**
 - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.**

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa quando, per due esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

A seguito delle modifiche disposte dal decreto in commento, inoltre, l'art. 2477, sesto comma, del codice civile, risulterà del seguente tenore: *"L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese."*

Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore delle novità devono provvedere ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni del nuovo art. 2477.

IVA, ADEMPIMENTI

Fattura elettronica: accesso al portale Fatture e Corrispettivi per la registrazione dell'indirizzo telematico

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 5 novembre 2018, n. 291241

È importante accedere al portale Fatture e Corrispettivi entro la fine del 2018 per registrare il proprio indirizzo telematico per la fatturazione elettronica, accedendo direttamente, previa registrazione, ad Entratel (o Fisconline se ricorrono le condizioni).

Con il Provvedimento n. 291241 del 5 novembre, l'Agenzia Entrate ha approvato i moduli per il conferimento/revoca delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica e le relative istruzioni.

Un accesso diretto al **portale Fatture e Corrispettivi** consentirà anche:

- la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici;
- la consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA.

L'accesso diretto ad **Entratel**, invece, consentirà di consultare l'archivio dell'Amministrazione Finanziaria contenente:

- le dichiarazioni fiscali presentate;
- i dati catastali dei vostri immobili;
- i versamenti che avete effettuato con i modelli F23 ed F24;
- gli atti registrati;
- i dati dei rimborsi;
- le informazioni e i dati relativi agli studi di settore (per chi ne è assoggettato).

REGIMI SPECIALI

Il regime forfettario del 2019

La bozza della legge di Bilancio 2019 prevede alcune importanti modifiche anche per quanto riguarda il regime forfettario previsto dalla legge n. 190/2014.

In primo luogo viene **innalzato a 65.000 euro il limite massimo di ricavi/compensi percepibili** per poter usufruire del regime.

Tale limite si applicherà a tutte le tipologie di attività, laddove nel sistema vigente si applicano limiti differenziati a seconda del codice ATECO dell'attività svolta. Rimangono invece invariati i coefficienti di redditività utilizzati per calcolare l'imponibile da assoggettare all'imposta sostitutiva.

Nell'attuale versione della bozza è inoltre prevista la rimozione:

- del limite alle spese per i dipendenti (attualmente fissata a 5.000 euro);
- del limite del costo dei beni strumentali posseduti (attualmente fissato a 20.000 euro);
- del limite di 30.000 euro per i redditi di lavoro dipendente o assimilato percepiti.

Viene però prevista l'inapplicabilità del regime se i soggetti che hanno percepito tali redditi esercitano l'attività d'impresa o lavoro autonomo prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro dei due anni precedenti (o nei confronti di soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili).

È stata introdotta un'ulteriore causa di esclusione, rappresentata dalla contemporanea partecipazione a società personali o associazioni professionali, di cui all'art. 5, D.P.R. n. 917/1986, oppure in società a responsabilità limitata e associazioni in partecipazione; l'esclusione non è limitata alle società a responsabilità limitata che imputano il reddito per trasparenza ai soci, di cui all'art. 116 del TUIR, ma alla generalità di tali soggetti collettivi.

IVA

Nuovo Gruppo IVA

Agenzia delle Entrate, Circolare 31 ottobre 2018, n. 19/E

L'Agenzia Entrate, con la Circolare n. 19/E del 31 ottobre 2018, ha analizzato i diversi aspetti della disciplina del Gruppo IVA, e ha fornito chiarimenti interpretativi.

Il Gruppo Iva, introdotto dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017), prevede la possibilità, per tutti i soggetti IVA stabiliti in Italia per i quali ricorrono i vincoli finanziario, economico e organizzativo, di costituire un unico soggetto passivo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Per aderire all'istituto, è sufficiente che il soggetto rappresentante del Gruppo presenti telematicamente il modello approvato il 19 settembre scorso con il Provvedimento n. 215450/2018.

Per il primo anno di applicazione, **se l'opzione viene esercitata entro il 15 novembre 2018 il Gruppo Iva avrà efficacia dal 1° gennaio 2019**. A regime, invece, si potrà presentare la dichiarazione fino al 30 settembre per costituire il gruppo dal primo gennaio dell'anno successivo.

Questi i punti analizzati nella Circolare:

- il regime del Gruppo IVA;
- nascita, modifiche e scioglimento del Gruppo IVA;
- gli effetti dell'opzione per il regime del Gruppo IVA;
- adempimenti e responsabilità.

AGEVOLAZIONI

I chiarimenti dall'Agenzia Entrate su Ecobonus e cessione del credito

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 5 novembre 2018, n. 61

L'Agenzia Entrate con la risposta n. 61 del 5 novembre 2018 ha chiarito che la cessione dell'ecobonus può essere effettuata **anche nei confronti della società esercente l'attività di somministrazione di lavoro** laddove la stessa partecipi ad un'associazione temporanea di imprese per l'assunzione di appalti per opere che legittimano la cessione del credito.

Nel documento viene ricordato che l'art. 1, comma 3, lett. a), n. 10), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) ha esteso, a partire dal 1° gennaio 2018, la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per tutti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, compresi quelli effettuati sulle singole unità immobiliari, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché ad altri soggetti privati, con la facoltà per gli stessi di successiva cessione del credito, con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari.

In merito ai soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, la Circolare n. 11/E 2018 precisa che per "soggetti privati cessionari" devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, purché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Tale collegamento deve essere valutato sia con riferimento alla cessione originaria che a quella successiva.

Il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione sussiste anche con la società che fornisce il personale nell'ipotesi di contratto di somministrazione di lavoro a favore di imprese appaltatrici di lavori che consentono la cessione del credito.

RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE

Falsi messaggi SMS sull'arrivo di una "raccomandata digitale"

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 9 novembre 2018

Con Comunicato Stampa del 9 novembre 2018 l'Agenzia Entrate ha avvertito i contribuenti circa un tentativo di truffa, realizzato tramite l'invio di SMS ai contribuenti relativo all'arrivo di una "raccomandata digitale", che invitano a cliccare su un link indirizzato ad un falso sito internet dell'Agenzia Entrate.

Più nello specifico, gli SMS hanno come mittenti "InfoSMS" o "Equitalia", che solo apparentemente provengono dall'Agenzia Entrate.

Nei messaggi si comunica l'arrivo di una "raccomandata digitale" che minaccia l'irrogazione di una sanzione amministrativa di 550,50 oppure 516 euro e si invita a produrre copia del proprio passaporto e di altri documenti personali.

L'Agenzia Entrate, oltre ad invitare i contribuenti a non dar seguito a tali messaggi, a non cliccare sui collegamenti presenti e, soprattutto, a non fornire dati personali nella pagina web indicata nel messaggio, ricorda che gli unici indirizzi dei siti web istituzionali dell'Agenzia Entrate e dell'Agenzia Entrate- Riscossione sono rispettivamente www.agenziaentrate.gov.it e www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet del MISE.

APPROFONDIMENTI

IVA, ADEMPIMENTI

Nuovi chiarimenti dell'Agenzia Entrate sulla fattura elettronica

In data 12 novembre 2018 si è tenuto un Videoforum che ha visto la partecipazione di rappresentanti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili e del Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro e dell'Agenzia Entrate.

In tale occasione l'Agenzia Entrate ha fornito una serie di risposte a quesiti che risultavano ancora irrisolti. In sintesi i punti che sono stati chiariti:

- ai fini della **detrazione IVA**, occorre essere in possesso di una fattura valida, e quindi di una fattura elettronica regolarmente transitata tramite il SdI. Diversamente (ad esempio se la fattura è stata emessa erroneamente in cartaceo) la detrazione IVA è sanzionabile;
- non sussiste l'obbligo di **comunicazione dei dati fatture** (cosiddetto spesometro) per le fatture ricevute da soggetti esonerati dal nuovo obbligo (ad esempio soggetti minimi e forfettari) anche se le predette fatture sono regolarmente emesse in formato cartaceo senza transitare dal SdI;
- le **autofatture per omaggi e per autoconsumo** devono essere necessariamente emesse in XML e devono essere inviate al SdI;
- nel caso di integrazione di **fatture d'acquisto riportanti il codice N6** (Reverse Charge) è possibile sia predisporre un documento di integrazione separato da inviare in conservazione insieme alla fattura originaria (e quindi senza farlo transitare al SdI), oppure, qualora si usufruisca in via esclusiva del sistema di conservazione dell'Agenzia Entrate, che non permette di aggiungere file alla conservazione, è possibile procedere all'integrazione emettendo un'autofattura che transita dal SdI. Il documento sarà così conservato. Per gli acquisti intra e extra UE permane l'obbligo di invio del cosiddetto "esterometro", pertanto nessuna ulteriore comunicazione è obbligatoria;
- non vi è obbligo di emissione della fattura, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo obbligo di fatturazione elettronica, per **operazioni fuori dal campo di applicazione dell'IVA**;
- non sono state modificate le disposizioni in tema di **fattura differita**, pertanto rimarrà valida la possibilità di emettere fattura entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
- i **consumatori finali**, i **condomini**, i **regimi agevolati** possono decidere di comunicare un indirizzo telematico a cui farsi recapitare le fatture elettroniche, potendo così optare di non farsi recapitare copia cartacea o analogica della fattura elettronica;
- nel caso in cui la fattura elettronica emessa riporti un **numero di partita IVA** o un **codice fiscale inesistente**, il SdI scarta la fattura in quanto non conforme all'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972. Nel caso in cui, invece, la fattura riporti un **identificativo IVA cessato o di un soggetto deceduto**, la fattura sarà correttamente emessa ai fini fiscali. L'Agenzia eventualmente effettuerà successivamente dei controlli sulla veridicità dell'operazione;
- nel caso di **fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale**, il numero e la data della dichiarazione d'intento devono essere indicati in uno dei campi disponibili del tracciato XML, ad esempio "causale".

Deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica: pronte le istruzioni e i modelli

Con il provvedimento n. 291241 del 5 novembre 2018, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i moduli per il conferimento/revoca delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica e le relative istruzioni. È stato altresì approvato il modulo per il conferimento/revoca delle deleghe all'utilizzo del Cassetto fiscale delegato.

Servizi delegabili

Con la presentazione del modulo relativo alle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica è possibile delegare i seguenti servizi:

- **Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche** o dei loro duplicati informatici, servizio delegabile esclusivamente a favore degli intermediari;
- **Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA**, servizio delegabile esclusivamente a favore degli intermediari;
- **Registrazione dell'indirizzo telematico**, servizio delegabile esclusivamente a favore degli intermediari;
- **Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche**, servizio delegabile anche a favore di soggetti diversi dagli intermediari;
- **Accreditamento e censimento dispositivi**, servizio delegabile anche a favore di soggetti diversi dagli intermediari.

Durata della delega

La durata della delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica è **fissata al massimo in 2 anni**; quella **per l'utilizzo del Cassetto fiscale delegato in 4 anni**.

Presentazione della delega

La presentazione della delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica può essere effettuata:

- dal delegante o dal soggetto cui è stata conferita apposita procura speciale **compilando la specifica sezione del modulo stesso**, presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia Entrate;
- dal delegante **attraverso le specifiche funzionalità rese disponibili nella propria area riservata Entratel/Fisconline**;
- dal delegante **consegnando la delega stessa all'intermediario delegato**, che provvede ad inviare all'Agenzia Entrate i dati essenziali ai fini dell'attivazione delle deleghe/revoche che gli sono state conferite. Tali dati sono trasmessi entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del modulo, per le richieste di conferimento delega, ed entro 2 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del modulo, per le richieste di revoca di deleghe già conferite.

L'intermediario, per l'attivazione delle deleghe, può utilizzare un **servizio di invio massivo o una funzionalità web di invio "puntuale"** disponibile nella propria area riservata.

Tramite l'invio massivo l'intermediario delegato invia all'Agenzia Entrate una comunicazione telematica contenente i dati essenziali per l'attivazione delle deleghe, subordinata alla positiva verifica degli elementi di riscontro, contenuti nella dichiarazione IVA presentata da ciascun soggetto delegante nell'anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega. L'invio massivo è presentata attraverso Entratel.

Tramite l'invio puntuale (disponibile dal 30 novembre) l'intermediario delegato invia i dati essenziali per l'attivazione della delega tramite una funzionalità web che sarà resa disponibile nella propria area riservata.

Per le deleghe la cui attivazione avviene attraverso intermediario abilitato, **l'Agenzia Entrate trasmetterà apposita comunicazione per informare il soggetto delegante dell'attivazione della delega** ai servizi di fatturazione elettronica da parte di un intermediario. Tale comunicazione è trasmessa mediante messaggio

di posta elettronica certificata all'indirizzo presente nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC).

I soggetti ai quali è stata conferita procura speciale per la presentazione del modulo possono predisporre un file con le copie delle deleghe sottoscritte dal delegante, i documenti d'identità, un prospetto, prodotto secondo lo schema riportato in un allegato al Provvedimento, la dichiarazione sostitutiva di procura speciale, firmare digitalmente il file ed inviarlo con PEC a *delegafatturazioneelettronica@pec.agenziaentrate.it*

Le deleghe presentate saranno così attivate entro 5 giorni dall'invio della PEC.

Gli intermediari hanno l'obbligo di conservare i moduli acquisiti, unitamente alle copie dei documenti di identità dei deleganti, e individuano uno o più responsabili per la gestione dei suddetti moduli. I moduli acquisiti sono numerati e annotati, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con indicazione del numero progressivo e data della delega/revoca, del codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante, degli estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega/revoca.

Si sottolinea che il modulo per il conferimento/revoca delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica è ora separato da quello per l'utilizzo del Cassetto fiscale delegato.

Gli intermediari sceglieranno in via prioritaria l'invio massivo delle deleghe, già attivo dal 5 novembre 2018, subordinato alla positiva verifica degli elementi di riscontro (che permette la mancata allegazione della copia della delega, consentendo sufficiente certezza del conferimento della delega, che comunque è confermata dalla ricevuta consegnata via PEC al contribuente delegante) contenuti nella dichiarazione IVA.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Venerdì 23 novembre 2018	Definizione agevolata inviti al contraddittorio	Versamento dell'unica o prima rata dell'importo dovuto per la definizione agevolata degli inviti al contraddittorio.	Contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata degli inviti al contraddittorio	Mod. F24
Venerdì 23 novembre 2018	Definizione agevolata atti di accertamento	Versamento dell'unica o prima rata dell'importo dovuto per la definizione agevolata di avvisi di accertamento; avvisi di rettifica e di liquidazione; atti di recupero.	Contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata degli atti di accertamento	Mod. F24
Venerdì 30 novembre 2018	IRPEF/ IRES/ IRAP Contributi IVS artigiani e commercianti Gestione separata INPS Professionisti	Versamento secondo acconto 2018.	Persone fisiche e persone giuridiche con esercizio solare con esercizio solare	Mod. F24
Venerdì 30 novembre 2018	Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA	Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel terzo trimestre del 2018.	Soggetti passivi IVA	Telematic o
Lunedì 17 dicembre 2018	IMU/TASI	Versamento seconda rata 2018.	Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili. Possessore (proprietari e titolari di diritti reali) e	Mod. F24 on line o bollettino postale.

			utilizzatori dell'immobile.	
--	--	--	--------------------------------	--